



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del 5 maggio 2022 n. 175 alla Yara Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ferrara (FE). Modifica delle prescrizioni 5.d), 23.c) e 24. Procedimento ID 88/14392.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del 5 maggio 2022 n. 175 del Ministro della transizione ecologica di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata alla Yara Italia S.p.A. (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ferrara (FE);

VISTA la nota del 7 aprile 2023, protocollo n. 12/HSEQ/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/55938, perfezionata con nota del 17 aprile 2023 protocollo n. 17/HSEQ/2023, acquisita al protocollo n. MASE/62105, con la quale il Gestore ha presentato istanza per il riesame delle prescrizioni 5.d) e 23.c) dell'AIA;

VISTA la nota del 24 aprile 2023, protocollo n. MASE/65512, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificato con codice ID 88/14392;

VISTA la nota del 4 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1050, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/109531, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 10 luglio 2023, protocollo n. 37765, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/112340, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha comunicato che il piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC) non necessita di aggiornamento e resta, pertanto, valido il PMC allegato al Decreto Ministeriale del 5 maggio 2022 n. 175; inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 11 luglio 2023, protocollo n. MASE/112831;

VISTA la nota dell'11 luglio 2023, protocollo n. MASE/112576, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 2006, n. 152, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Yara Italia S.p.A. situata nel Comune di Ferrara (FE); inoltrando a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi il PIC del 4 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1050;

VISTA la nota del 19 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1146, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/118616, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo *“opportunamente corretto a seguito della segnalazione della presenza di un refuso avvenuta nel corso della riunione del 18/07/2023 per la formazione del parere del RUAS”*, relativo al procedimento in oggetto; inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 20 luglio 2023, protocollo n. MASE/119100;

VISTA la nota del 24 luglio 2023, protocollo n. 40731, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/121084, con la quale ISPRA ha confermato che “*a valle dell'emissione del PIC*” del 19 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1146, “*resta valido il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA vigente*”; inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 26 luglio 2023, protocollo n. MASE/122330;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi del 27 luglio 2023, trasmesso ai partecipanti con nota del 27 luglio 2023, protocollo n. MASE/123752, da cui emerge che è stato espresso all'unanimità parere favorevole al riesame dell'AIA, rilasciata con decreto del 5 maggio 2022 n. 175 alla Yara Italia S.p.A. Stabilimento di Ferrara (FE), con le modifiche alle prescrizioni 5.d), 23.c) e 24 e alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 19 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1146; al piano di monitoraggio e controllo, allegato all'AIA vigente, di cui al decreto del 5 maggio 2022 n. 175, che resta valido, come confermato da ISPRA con nota del 24 luglio 2023, protocollo n. 40731, ed in conformità con il parere favorevole del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, come ribadito con nota DICA-21978 del 27 luglio 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 27 luglio 2023, protocollo interno n. MASE/123836, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 maggio 2022 n. 175 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di Yara Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 01974300921, con sede legale in Via Benigno Crespi, 57 – 20159 Milano (MI), sita in Piazzale privato G. Donegani, 12, nel Comune di Ferrara (FE), è aggiornato con le modifiche alle prescrizioni 5.d), 23.c) e 24 e alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 19 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1146. Le prescrizioni 5.d), 23.c) e 24 sono di seguito riformulate:

- 5.d) *“i presidi di sicurezza dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Per i serbatoi non in esercizio lo stato di conservazione dovrà essere verificato periodicamente garantendone la non pericolosità per l’ambiente”*;

- 23.c) *“deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio che assicuri il controllo continuo da parte degli operatori mediante degli indicatori visivi e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell’eventuale spegnimento delle fiamme pilota”*;

- 24) *“La torcia B-151 (convogliata al camino C10), coerentemente con il D.M. 259/2012 e s.m.i., è soggetta agli obblighi di cui alla lettera b. di cui alla precedente prescrizione (23), ed al mantenimento del sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicura il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell’eventuale spegnimento delle fiamme pilota”*.

2. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Restano fermi gli obblighi, le altre prescrizioni non modificate dal presente decreto e i valori limiti previsti dall’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 maggio 2022 n. 175, di cui fa parte integrante il piano di monitoraggio e controllo ad esso allegato, che rimane valido.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all’art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l’originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l’unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all’ambiente in conseguenza dell’esercizio dell’installazione.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell’istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell’installazione.

4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia a Yara Italia S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell’interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ferrara e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiedere il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell’articolo 29-*quater*, comma 13 e dell’articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell’avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.

6. A norma dell’articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l’irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l’adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’impianto, ai sensi dell’articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin